

# **La ricerca giudiziale della verità**

- 1 - Il processo e l'onere della prova**
- 2 - Il procedimento civile**
- 3 - Il procedimento penale**

Emanuele Florindi

<http://www.eflorindi.it>



---

# Il processo e l'onere della prova

Onus probandi incumbit ei qui dicit



---

---

Il brocardo latino appena citato, sta a significare che spetta a colui il quale fa un'affermazione fornire le relative prove a sostegno di essa.

Nel processo penale tale principio è sancito dall'articolo 27 della Costituzione.

A tal proposito, nel processo moderno, un ruolo sempre più importante viene ricoperto dalla «prova scientifica».



# Il ruolo dell'Avvocato

---

Art. 24, comma 2, Costituzione

«La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.»

Art. 62. Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato.

1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza.

*L'avvocato assassinato a Torino*

# TEMeva L'ACGUATO

Aboliti i termini  
carcere preventivo

BORG — Il Consiglio dei ministri ha approvato i nuovi termini di carcere preventivo. I nuovi articoli 215 e 216 vedono pesanti che riguardano i reati politici. I nuovi articoli sono più duri, i reati più gravi. I nuovi articoli sono più duri, i reati più gravi. I nuovi articoli sono più duri, i reati più gravi. I nuovi articoli sono più duri, i reati più gravi. I nuovi articoli sono più duri, i reati più gravi. I nuovi articoli sono più duri, i reati più gravi. I nuovi articoli sono più duri, i reati più gravi.

Giornali a 200 lire

Mentre il Consiglio dei ministri si è riunito anche a Ciri (Cittadella Appenninica) per discutere l'identikit del presunto killer di via Farini, a San Cesario.



Il corteo dell'attivista comunista davanti al portone di via Farini



Ecco l'identikit del killer

**IL PRESIDE RAPITO  
A ROMA (pag. 2)**

NEGOZIO  
ESCLUSIVO NAZARENO GABRIELLI

## UCCISO DA UN KILLER PROFESSIONISTA

DALL'INTERNO

«Consideriamo gli avvocati che arrivano il mandato d'ufficio collaudati esponenti del felliniano di regime. Essi si assumono tutte le responsabilità che era conquistata di fronte al movimento proletario» aveva già

detto il ministro Lanteri da Monfalcone: «Avvocati ma non possono essere di sinistra e di proletariato e a rispondere così a questi gi-

LA STAMPA

Iniziato, poi rinviato il processo alle assise di Torino

## I brigatisti rifiutano la difesa e minacciano i legali d'ufficio

Sarebbero revocato il mandato ai loro difensori per costituire "il sistema". Gli avvocati che dis-

segnano "l'inopportunità di celebrare il processo in campagna elettorale"

LA STAMPA  
V. G. (Fotogramma, G. Sestini, P. P.)  
“AVVOCATO!”





## **Art. 63. Dichiarazioni indizianti.**

1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.



---

---

A tal proposito, nel processo moderno, un ruolo sempre più importante viene ricoperto dalla «prova scientifica».




Sei in: Archivio &gt; la Repubblica.it &gt; 1999 &gt; 02 &gt; 11 &gt; Portava i jeans, non fu s...

## Portava i jeans, non fu stupro

POTENZA - Lei indossava i jeans, quindi non poteva essere stuprata. Anzi la ragazza era consenziente. Perché è "dato di comune esperienza" che questo tipo di pantaloni non si possono sfilar "nemmeno in parte, senza la fattiva collaborazione di chi li porta". Così si esprime la III sezione penale della Corte di Cassazione (presidente Gennaro Salvatore Tridico) che ha annullato - con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli - una sentenza di condanna al presunto violentatore di R., una ragazza di Bella, duemila anime in provincia di Potenza. Lei, all'epoca della violenza, aveva 18 anni. Secondo il suo avvocato era vergine. Denunciò che alle 12,30 del 12 luglio 1992 l'istruttore di scuola guida andò a prenderla a casa per la consueta lezione di pratica per ottenere la patente. Dopo averla fatta guidare per un po' lungo le strade di Muro Lucano, un paese vicino, l'istruttore si mise alla guida dell'auto e con la scusa di dover andare a prendere un'altra ragazza che doveva fare lezione di guida e che abitava fuori mano, si diresse in un luogo distante dal centro abitato. L'auto si inoltrò in una strada interpodereale, in campagna. Raggiunse un castagneto. La ragazza (assistita dall'avvocato Gerardo Di Ciommo) denunciò che a quel punto l'istruttore la strattonò, la gettò a terra e la violentò, vincendo a schiaffi la sua resistenza. Quindi la riaccompagnò a casa e la minacciò perché non raccontasse nulla. Lei, dopo i primi attimi di smarrimento, riferì tutto al padre. Che l'accompagnò a sporgere la denuncia. Oggi R. è andata via dal suo paese: vive in provincia di Firenze, non lavora. Il suo legale dice che è rimasta profondamente traumatizzata da quell'esperienza. Lui, l'istruttore di guida, C.C., aveva 45 anni. Sposato, due figli.

### TOPIC CORRELATI

PERSONE

ENTI E SOCIETÀ

LUOGHI



# Cosa ha effettivamente detto la Cassazione

R. P. denunciava che il giorno precedente, verso le ore 12,30, era stata vittima di una violenza carnale consumata in suo danno da C. C., suo istruttore di guida. [...]

Il C., sottoposto a fermo lo stesso giorno della denuncia, dava una diversa versione dei fatti. Ammetteva di avere avuto il rapporto sessuale con la P., nelle circostanze di tempo e di luogo da questa riferite, ma precisava che la ragazza era stata consenziente. [...]

C. ha proposto ricorso per Cassazione ed ha dedotto il visto di motivazione sostenendo che la Corte di Appello aveva affermato la di lui responsabilità con argomentazioni non coerenti con le risultanze processuali.

Ritiene la Corte che la sentenza impugnata merita l'annullamento perché carente di adeguato e convincente apparato argomentativo. [...] ha affermato la colpevolezza dell'imputato valorizzando le circostanze di fatto che ben si conciliavano con la versione dei fatti rappresentata dal C. e minimizzando o ammettendo di valutare altre circostanze che mal si conciliano con la denunciata violenza carnale. [...] Peraltro una tale ipotesi non appare inverosimile alla luce del comportamento tenuto dalla P. dopo i fatti. [...] Parimenti censurabile è la sentenza allorché afferma che la P. fu realmente vittima della denunciata violenza carnale dato che è certo che durante l'amplesso aveva i jeans tolti soltanto in parte mentre se fosse stata consenziente al rapporto carnale avrebbe tolto del tutto i pantaloni che indossava. [...] Deve poi rilevarsi che è un dato di comune esperienza che è quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans di una persona senza la sua fattiva collaborazione, poiché trattasi di una operazione che è già assai difficoltosa per chi li indossa. Anche su altri punti la sentenza ci sembra carente di convincente motivazione. Sul corpo della P. e del C. non sono stati riscontrati segni di una colluttazione tra i due o comunque di una vigorosa resistenza della ragazza al suo aggressore. La Corte di Appello al riguardo si limita ad affermare che per la sussistenza del reato di violenza carnale non è necessario che l'autore del fatto sottponga la persona offesa ad atti di violenza e che comunque, sul caso in esame, la P. non aveva opposto resistenza temendo di subire gravi offese alla sua incolumità fisica. Ma al riguardo è da osservare che è istintivo, soprattutto per una giovane, opporsi con tutte le sue forze a chi vuole violentarla e che è illogico affermare che una ragazza possa subire supinamente uno stupro, che è una grave violenza alla persona, nel timore di patire altre ipotetiche e non certo più gravi offese alla propria incolumità fisica.

La sentenza impugnata infine, non chiarisce come si concilia con l'asserita violenza carnale la circostanza che la P. non tentò di fuggire appena il C. fermò l'autovettura e manifestò i suoi propositi, così come non dà una plausibile spiegazione del comportamento della ragazza che, dopo la consumazione del rapporto carnale, si mise alla guida dell'autovettura.



---

---

Prima di procedere dobbiamo distinguere tra processo e procedimento:

**Procedimento:** sequenza di atti giuridici, posti in essere da uno o più soggetti, tesi ad arrivare ad un atto finale.

**Processo:** accertamento di un giudice relativamente ad un fatto.



---

---

Il procedimento ed il processo, ai fini che qui ci interessano, possono distingui in **CIVILE** e **PENALE**.

Il **procedimento civile** è lo strumento giuridico con cui si cerca di dirimere le controversie aventi come oggetto questioni di diritto privato, i principi sono quelli del diritto processuale civile ed il testo di riferimento è il Codice di Procedura Civile.



---

---

**Il procedimento civile** può essere  
preliminarmente riassunto in più fasi:

**Fase stragiudiziale**

**Fase giudiziale**

**Fase esecutiva**



---

## **FASE GIUDIZIALE - Processo**

Si tratta del «processo» propriamente detto e rappresenta la serie di atti e provvedimenti finalizzati a dirimere una controversia relativa una questione di diritto privato.



---

# PROCESSO CIVILE

Oggetto del processo (o oggetto della decisione) è il contenuto delle domande che le parti (attore, convenuto, terzi intervenuti o terzi chiamati nel processo o, in alcuni casi, lo stesso pubblico ministero) rivolgono al giudice (principio del *petitum*).

**Le parti:** chi chiede cosa a chi;

**Il petitum immediato:** il concreto provvedimento richiesto dalla parte;

**Il petitum mediato:** il diritto che la parte si prefigge di tutelare;

**La causa petendi:** fatti costitutivi del diritto che la parte intende far valere in giudizio;



---

Ai nostri fini, la fase più importante è quella relativa all'istruzione probatoria: in questa fase si deve raccogliere tutto il materiale necessario a sostenere domande ed eccezioni proposte dalle parti.

La base è l'**articolo 2697** del codice civile, secondo cui "*chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115, 116 c.p.c.]*" e che, allo stesso modo, "*chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda*".

Non devono essere oggetto di prova le massime d'esperienza, ovverosia le nozioni che rientrano nel patrimonio di conoscenza dell'uomo medio, e i fatti notori, ovverosia le circostanza di fatto note alla generalità delle persone di media cultura [art, 116 cpc comma 2].



---

## **ARTICOLO 115 - Disponibilità delle prove.**

[I]. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.



# **ARTICOLO 116**

## **Valutazione delle prove.**

---

[I]. Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti [2700, 2702, 2709, 2712, 2733 2, 2734, 2735 1, 2738 1 c.c.].

[II]. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.




# I mezzi probatori

Principio di tipicità dei mezzi di prova: possono essere introdotte e utilizzate solo le prove previste e disciplinate dal legislatore.

I principali mezzi probatori sono i documenti, l'esame testimoniale e la consulenza tecnica.

**Documenti:** oggetti materiali in grado di fornire la rappresentazione di un determinato fatto.

**Esame testimoniale:** domande rivolte a soggetti terzi al contenzioso su circostanze determinanti ai fini della decisione.



# Classificazione delle prove

## a) Prove costituende e prove costituite


**Prove costituende:** si formano all'interno del processo nel corso dell'istruzione probatoria;

**Prove costituite:** si formano al di fuori del processo.

## b) Prove dirette e prove indirette

**Prove dirette:** pongono il giudice a diretta conoscenza del fatto che si vuole dimostrare;

**Prove indirette:** necessitano di un'operazione logica per risalire al fatto da provare.



---

### c) Prova piena, di verosimiglianza e argomento di prova

**Prova piena** rappresenta il fatto nella sua completezza e in maniera incontrovertibile;

**Prova di verosimiglianza** si fonda su un criterio di credibilità ed è reputata sufficiente per la concessione di determinati provvedimenti, come ad esempio il *fumus boni iuris*.

**Argomento di prova**, fornisce esclusivamente degli elementi in base ai quali valutare le prove.



# LA CONSULENZA TECNICA

## ARTICOLO N.61 Consulente tecnico.

[I]. Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica [191 ss.].

[III]. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.



---

## **ATT. 13 Albo dei consulenti tecnici.**

- [I]. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici [61 ss. c.p.c.].
- [II]. L'albo è diviso in categorie.
- [III]. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.



---

## **ATT. 15 Iscrizione nell'albo.**

- [II].** Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale [e politica] specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.
- [III].** Nessuno può essere iscritto in più di un albo.
- [III].** Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.
- [...]**



---

## **ATT. 22 Distribuzione degli incarichi.**


- [I]. Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo.
- [II]. Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.
- [III]. Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.



---

## **ATT. 22 Distribuzione degli incarichi.**

- [I]. Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo.
- [II]. Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.
- [III]. Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.



---

## N.62 - Attività del consulente.

[I]. Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463 [424, 445; 90 ss. att.].



---

## N.63 - Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente.

[I]. Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo [[146 att.](#)] ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione [[192](#)].

[II]. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo [51](#).

[III]. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato [[89 att.](#)].



---

## N.64 Responsabilità del consulente.

[I]. Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti [[314](#), [366](#), [373](#), [376](#), [377](#), [384 c.p.](#)].

[II]. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 10.329 euro. Si applica l'[articolo 35 del codice penale](#). In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.



## **191 - Nomina del consulente tecnico.**

- [I]. Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.
- [II]. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.



## **192 - Astensione e ricusazione del consulente.**

**[I].** L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.

**[II].** Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione [\[63 2-3\]](#), depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

**[III].** Questi provvede con ordinanza non impugnabile [\[177 3; 89 att.\]](#).



## 194 - Attività del consulente.

[I]. Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore [197]; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'[articolo 62](#), da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi [261].

[III]. Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici [201] e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze [90, 91, 92 att.].



## 195 - Processo verbale e relazione.

- [I]. Delle indagini del consulente si forma processo verbale [[126](#), [130](#)], quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.
- [II]. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.
- [III]. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'[articolo 193](#). Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.



## **197 - Assistenza all'udienza e audizione in camera di consiglio.**

[I]. Quando lo ritiene opportuno il presidente invita il consulente tecnico ad assistere alla discussione davanti al collegio [275] e ad esprimere il suo parere in camera di consiglio in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere le loro ragioni per mezzo dei difensori.

## **201 - Consulente tecnico di parte.**

[I]. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente [191 1], assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

[II]. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche [197].



# Procedimento penale

**Procedimento penale:** successione di atti, avviato dall'autorità giudiziaria italiana, che dall'iscrizione della notizia di reato conduce alla pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice.

**Processo penale** quella fase del procedimento penale che parte dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.



Le fasi del procedimento penale sono:

- 1) Fase pre-processuale (indagini preliminari e difensive)
  - 2) Udienza preliminare;
  - 3) Dibattimento;
  - 4) Esecuzione.
- fase processuale



# Fase di indagine

---

---

La fase relativa alle indagini (tanto della difesa quanto del PM) si avvia con la comunicazione della *notitia criminis* (PM), oppure con la nomina a difensore, ed è finalizzata a raccogliere tutti gli elementi di prova da utilizzare poi nelle successive fasi del processo.



# Fase di indagine

Protagonisti di questa fase sono:

PM e PG

Difensore, investigatori e consulenti tecnici

GIP

[eventualmente, in caso di misure cautelari:  
Tribunale del riesame etc).



# Fase processuale

Udienza preliminare [non sempre]

Scelta del rito

Abbreviato

App pena su richiesta

Dibattimento

Procedimento per decreto



# Il giusto processo

## Costituzione art. 24

- [I]** Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
- [II]** La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
- [III]** Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (1).
- [IV]** La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.



---

## **ARTICOLO N.27**

- [I]** La responsabilità penale è personale.
- [III]** L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
- [III]** Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
- [IV]** Non è ammessa la pena di morte.




---

---

## ARTICOLO N.101

- [I]** La giustizia è amministrata in nome del popolo.
- [III]** I giudici sono soggetti soltanto alla legge.



## **ARTICOLO N.102**

- [I]** La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
- [II]** Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
- [III]** La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.



## ARTICOLO N.111

- [I] La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
- [II] Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
- [III] Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
- [IV] Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.



- 
- [V]** La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
- [VI]** Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
- [VII]** Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
- [VIII]** Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.



# Le prove

Alle prove è dedicato tutto il III libero del cpp:

## **187 - Oggetto della prova.**

1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione [[405](#), [423](#), [516](#), [517](#), [518](#)], alla punibilità [[45-54](#), [85 s.](#), [308](#), [309](#), [384](#), [599](#), [649 c.p.](#)] e alla determinazione della pena [[132 s. c.p.](#)] o della misura di sicurezza [[200 s. c.p.](#)].
2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.
3. Se vi è costituzione di parte civile [[76](#)], sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato [[74](#); [185 c.p.](#)].



---

## **188 - Libertà morale della persona nell'assunzione della prova.**

1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti [\[64<sup>2</sup>\]](#).



## **189 - Prove non disciplinate dalla legge**

1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti [187] e non pregiudica la libertà morale della persona [64<sup>2</sup>]. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.



## 190 - Diritto alla prova

1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte [[392](#), [422](#), [493](#), [507](#), [519](#), [603](#), [633](#)]. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza [[495](#)] escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue [[495](#) <sup>4</sup>] o irrilevanti [[468](#)].
2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio [[70](#), [195](#), [224](#), [237](#), [422](#), [507](#), [511](#), [603](#)].
3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio [[495](#)].



## 190 bis - Requisiti della prova in casi particolari

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'[articolo 51](#), comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'[articolo 210](#) e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'[articolo 238](#), l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.



1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, (3) 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità (4).



## **191 - Prove illegittimamente acquisite.**

1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate [26, 62, 63, 103, 141-bis, 195, 203, 228, 240, 254, 270, 271, 343, 360, 407, 526,729].
2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.



---

---

## Altri articoli

*Grazie per l'attenzione!*

**Avv.Emanuele Florindi**

**<emanuele.florindi@ciace-florindi.it>**

*Per approfondire:*

<http://www.ciace-florindi.it>

<http://www.telediritto.it>

<http://www.accademiascienzeforensi.it>



© 2013 by Emanuele Florindi [florindi@telediritto.it](mailto:florindi@telediritto.it).

Il presente materiale è soggetto a licenza CC Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0).  
La comunicazione all'autore non è obbligatoria, ma è gradita.